

Regolamento Sezione Salvamento

	ORGANO	DATA
APPROVAZIONE	Consiglio Federale	Delibera n. 215 del 17/12/2019
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera n.97 del 07/08/2020
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera n.150 del 20/12/2020
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera n. 15 del 18/02/2022
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera n. 130 del 28/10/2024
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera 46 del 08/05/2025

Regolamento Sezione Salvamento

Art. 1 - Costituzione	2
Art. 2 - Scopi.....	2
Art. 3 - Struttura.....	3
Art. 4 - Presidente	5
Art. 5 - Presidente Onorario.....	5
Art. 6 - Commissione Tecnica Area Formazione	5
Art. 7 - Coordinatore Nazionale	6
Art. 8 - Commissione TECNICA Didattica	6
Art. 9 - Commissione Medico Scientifica	6
Art. 10 - Comitato Scientifico.....	7
Art. 11 - Commissione Tecnica Agonistica	7
Art. 12 - Comitato Regionale.....	7
Art. 13 - Coordinatore di Area.....	8
Art. 14 - Articolazioni Locali	8
Art. 15 - Fiduciario.....	9
Art. 16 - Fiduciari Militari	10
Art. 17 - Delegato Regionale al Salvamento Agonistico.....	10
Art. 18 - Scuole Nuoto Federali (SNF)	12
Art. 19 - Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile.....	12
Art. 20 - Qualifiche	12
Art. 21 - Albi	13
Art. 22 - Hall of Fame	14
Art. 23 - Benemerenze.....	14
Art. 24 - Incompatibilità delle cariche.....	14
Art. 25 - Obblighi federali - Vincolo di giustizia - Giustizia federale.....	15
Art. 26 - Entrata in vigore.....	15

ART. 1 - COSTITUZIONE

Il salvamento in Italia nasce ufficialmente il 28 Settembre del 1899, nel Palazzo Comunale di Ancona, con lo scopo di divulgare, con la pratica del nuoto, l'addestramento al salvataggio e al pronto soccorso. Nel 1936 la Società Italiana di Salvamento confluisce nella FIN. La Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto (di seguito FIN) è stata ufficialmente costituita nel 1939 attraverso l'incorporazione della Società Italiana di Salvamento "Natatorium".

La Sezione Salvamento, già aderente alla Federation Internationale de Sauvetage (F.I.S.), è affiliata, quale Full Member, alla International Life Saving Federation (I.L.S.) e alla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.) fin dalla loro costituzione delle quali accetta e applica i Regolamenti e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante dell'Italia.

La Sezione Salvamento è delegata a curare i rapporti con la I.L.S. e la I.L.S.E. secondo le linee di indirizzo fissate dalla Presidenza e dal Consiglio Federale.

La Sezione Salvamento costituisce nuclei di volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (raccolta 2018), nell'ambito della Protezione Civile; a tal fine la Sezione Salvamento delega alla FIN Associazione Nazionale/Regionale di protezione Civile a curare i rapporti di collaborazione con le competenti Autorità Statali, Enti, Sezioni di Enti, Corpi, Centri Sportivi civili e militari interessati.

ART. 2 - SCOPI

Ai sensi dell'art.54 del Regolamento Organico, la Sezione Salvamento fa parte dei Settori Tecnici Centrali e ha lo scopo di:

- insegnare e addestrare al **Nuoto per** Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell'ambiente;
- rilasciare i brevetti **da assistente bagnanti per piscine, acque interne e ambiente marino nonché le qualifiche** tecniche previste dal presente regolamento ai sensi delle normative vigenti;
- redigere, anche in forma informatica, l'elenco dei soggetti abilitati, distinti per qualifica tecnica;
- promuovere, disciplinare e regolamentare l'attività agonistica del **Nuoto per** Salvamento;
- **prendere parte alle competizioni internazionali del Nuoto per Salvamento;**
- porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la protezione della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del Salvamento;
- proporre al Consiglio Federale, sentito il parere delle competenti Commissioni tecniche, proposte di aggiornamento del presente Regolamento, **l'approvazione della annuale "Circolare Corsi Salvamento" per la regolamentazione delle attività formative, in attuazione del sistema di gestione della qualità adottato dalla FIN in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015, nonché l'adozione di circolari ritenute utili per la disciplina dei settori e delle attività previste nel presente Regolamento.**

Gli Assistenti Bagnanti abilitati dalla Sezione Salvamento appartengono, ai sensi dell'art. 5, comma 2) dello Statuto Federale, ai ruoli tecnici federali ed entrano a far parte della Sezione all'atto del rilascio della rispettiva qualifica e vi permangono per tutto il periodo di validità del relativo tesseramento.

ART. 3 - STRUTTURA

La Sezione Salvamento provvede al perseguimento delle proprie finalità di cui al precedente articolo 2 attraverso le figure e le strutture di seguito indicate:

- Presidente della Sezione Salvamento;
- Presidente onorario;
- **Commissione tecnica Area Formazione;**
- Commissione tecnica didattica;
- Commissione tecnica agonistica;
- Commissione medico scientifica;
- Comitato Scientifico.

La Sezione Salvamento è composta dalla Struttura organizzativa, Area Didattica, Area Agonistica e Area Protezione civile, con la seguente articolazione:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Presidente Sezione Salvamento;
- Coordinatore nazionale di Salvamento;
- Uffici centrali della Sezione salvamento;
- Comitati Regionali.

AREA DIDATTICA

- **Coordinatore Nazionale;**
- **Coordinatori di Area;**
- **Articolazioni Locali;**
- Fiduciari;
- Fiduciari Militari;
- Scuole Nuoto Federali.

L'Area didattica provvede a:

- effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per civili e militari, nonché rilasciare i brevetti di "Assistente Bagnanti" e tutte le altre certificazioni di nuoto per salvamento e primo soccorso di competenza;
- istituire e regolamentare i "Centri di Alta Specializzazione", aventi per oggetto le attività del nuoto per salvamento;
- valutare l'idoneità della attrezzatura necessaria per l'insegnamento al recupero e al trasporto del pericolante, l'uso di attrezzi e mezzi per il soccorso acquatico, anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi;
- proporre al Consiglio Federale premi speciali per Enti, Corpi, Scuole e Società e persone singole che si siano particolarmente distinti nella collaborazione con le attività di addestramento al salvamento e l'assegnazione di diplomi e medaglie di benemerenza per attività o per azioni di particolare merito;
- alla ideazione e realizzazione delle necessarie pubblicazioni tecniche, didattiche, di propaganda e di supporti audiovisivi;
- a promuovere, presso le autorità competenti, l'emanazione di norme per la sicurezza dei cittadini in situazioni che individuino nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente casuale, contribuendo alla applicazione delle norme medesime;

Regolamento Sezione Salvamento

- a promuovere la costruzione di nuovi impianti natatori ai fini del salvamento, con idonee caratteristiche tecniche mirate alla maggiore sicurezza degli utenti e contribuire all'adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza.

AREA AGONISTICA

- Direttore Tecnico del Settore Piscina (figura che può essere unificata con quello Mare);
- Direttore Tecnico del Settore Mare (figura che può essere unificata con quello Piscina);
- Responsabile della Rappresentativa Nazionale giovanile;
- Tecnici Federali;
- Medico di Settore.

L'Area Agonistica provvede a:

- organizzare, disciplinare, promuovere e diffondere l'attività del nuoto per salvamento agonistico in conformità con i regolamenti della International Lifesaving Federation e secondo le medesime modalità tecnico/amministrative degli altri settori agonistici della Federazione Italiana Nuoto;
- indire ed organizzare le competizioni nazionali in piscina ed in acque libere per tutte le categorie previste dai tesseramenti FIN;
- partecipare alle competizioni internazionali indette dalla ILS/ILSE e/o sotto la sua egida, nonché dal CIO e/o da enti da esso riconosciuti.
- predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione delle predette attività;
- concorrere con gli altri settori agonistici Federali alla adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping Nazionali e Sovranazionali;
- operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati;
- organizzare ed attuare programmi di formazione in collaborazione con il Settore Istruzione tecnica della FIN.

AREA PROTEZIONE CIVILE

- Coordinatore nazionale della protezione civile;
- Coordinatori regionali della protezione civile;
- Nuclei regionali della protezione civile;
- Coordinatori locali della protezione civile;
- Nuclei locali della protezione civile.

L'Area Protezione civile provvede a:

- collaborare, in virtù dei principi di solidarietà che si manifestano nelle forme del volontariato con gli organi della Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le Autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio;
- prendere ogni utile iniziativa per raccogliere adesioni, mezzi e finanziamenti per potenziare l'attività di collaborazione con gli Enti sopraindicati, anche mediante idonee strutture costituite all'interno della Sezione Salvamento;
- istituire nuclei territoriali nell'ambito della Protezione Civile al fine di realizzare un'attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza mediante le conoscenze culturali, tecniche ed umane di cui dispone la FIN, d'intesa con le Autorità competenti a favore delle popolazioni sul territorio nazionale;

Regolamento Sezione Salvamento

- svolgere attività di formazione, aggiornamento ed esercitazione;
- assumere ogni iniziativa finalizzata alla prevenzione e formazione dei cittadini in merito alla divulgazione della cultura di protezione civile;
- partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di protezione civile locali, regionali, nazionali ed internazionali.

ART. 4 - PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione Salvamento è nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.

Il Presidente deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.

Il Presidente è il rappresentante istituzionale della Sezione Salvamento e ne risponde al Consiglio Federale, al Presidente Federale e al Segretario Generale secondo le rispettive attribuzioni.

Il Consiglio Federale invita il Presidente della Sezione Salvamento a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

ART. 5 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio Federale, con votazione unanime, tra coloro i quali si siano particolarmente contraddistinti nell'attività nazionale e/o internazionale del salvamento acquatico, dell'attività agonistica di salvamento, della salvaguardia della vita umana e dalle attività previste dal presente Regolamento.

Il Consiglio può nominare fino ad un numero massimo di tre Presidenti onorari, avendo riferimento alle tre aree di specifica attività della Sezione Salvamento Didattica, Sportiva e di Protezione Civile.

ART. 6 - COMMISSIONE TECNICA AREA FORMAZIONE

La Commissione Tecnica dell'Area Formazione, nominata dal Consiglio Federale, è un organo consultivo e propositivo che supporta la Sezione Salvamento nella definizione delle linee guida relative alla formazione degli Assistenti Bagnanti e delle altre figure tecniche del settore.

La Commissione ha il compito di:

- elaborare e aggiornare i programmi formativi per il conseguimento delle qualifiche di assistente bagnanti, istruttori, allenatori e docenti federali;
- proporre modifiche ai percorsi formativi per adeguarli alle normative nazionali e internazionali;
- coordinare e supervisionare le attività formative a livello nazionale;
- proporre strategie di comunicazione e marketing finalizzate alla promozione delle attività corsistiche;
- elaborare, con il supporto degli uffici, apposita reportistica periodica sulle attività svolte dall'Area Formazione, al fine di monitorare l'andamento delle attività;
- garantire l'aggiornamento costante dei formatori e docenti federali.

ART. 7 - COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore nazionale può essere nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale laddove ritenuto necessario, per il quadriennio olimpico; in tal caso deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale oltre che al possesso della qualifica di Allenatore **Capo** di Nuoto per Salvamento ed il brevetto di Assistente Bagnanti MIP, **entrambi in corso di validità e con tesseramento federale attivo**.

Il Coordinatore Nazionale svolge attività finalizzata alla verifica dell'attuazione degli obiettivi federali ai fini del loro raggiungimento.

Laddove non nominato, le funzioni attribuite al Coordinatore Nazionale dal presente Regolamento sono svolte direttamente dal Presidente della Sezione Salvamento.

ART. 8 - COMMISSIONE TECNICA DIDATTICA

La Commissione è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Sezione Salvamento, **sentiti i Presidenti dei Comitati Regionali**.

La Commissione resta in carica, salvo revoca, per il quadriennio olimpico ed è composta dal Coordinatore Nazionale **e da sette Coordinatori di Area individuati come segue:**

- un delegato del nord ovest Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta);
- un delegato del nord est Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trento, Bolzano);
- un delegato del centro Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio);
- un delegato del sud Italia (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria);
- un delegato delle Isole (Sicilia, Sardegna);
- **altri due delegati proposti dal Presidente della Sezione Salvamento.**

La Commissione Didattica:

- valuta la funzionalità ed efficacia dei piani didattici relativamente alla specificità del salvamento acquatico nonché la qualità dell'attività didattica e la sua efficacia;
- propone iniziative volte a migliorare la qualità della didattica;
- propone la costituzione di gruppi di lavoro a progetto con professionalità specifiche per determinati progetti didattici;
- esprime pareri per la revisione dei piani didattici e l'attivazione o soppressione di corsi;
- esprime pareri e proposte per migliorare ed ottimizzare la divulgazione della formazione degli Assistenti Bagnanti.

ART. 9 - COMMISSIONE MEDICO SCIENTIFICA

La Commissione è nominata, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento e permane in carica per il quadriennio olimpico.

La Commissione Medica:

- redige le linee guida che saranno adottate su tutto il territorio nazionale per le materie di carattere medico;
- redige le linee guida che saranno adottate, in conformità con le normative sovraordinate, su tutto il territorio nazionale per la formazione degli operatori BLSD da parte della FIN o da Enti convenzionati con la FIN;
- sovrintende l'attività dei Centri regionali di formazione BLSD;
- provvede all'aggiornamento dei programmi secondo gli standard internazionali;
- si confronta e recepisce le indicazioni della Commissione Medica della ILS.

ART. 10 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento e permane in carica per il quadriennio olimpico.

Il Comitato è composto da esperti professionisti in materie direttamente o indirettamente connesse alle attività della Sezione Salvamento che svolgono un ruolo consultivo sui temi che il Presidente Federale o della Sezione può porre alla loro attenzione.

ART. 11 - COMMISSIONE TECNICA AGONISTICA

La Commissione Tecnica Agonistica è composta da:

- Coordinatore Nazionale;
- Direttori Tecnici;
- Responsabile della Rappresentativa Nazionale giovanile;
- Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento (minimo 1 e massimo 3) che siano in attività da almeno 6 stagioni sportive e che abbiano allenato almeno un atleta azzurro vincitore di medaglie (individuale o staffette) ad un Campionato Europeo e/o del Mondo;
- Atleti o ex atleti (minimo 1 e massimo 3) che siano stati vincitori a livello individuale di medaglie in Campionati del Mondo o World Games;
- Membri delle commissioni internazionali sport ILSE / ILS.

La Commissione tecnica agonistica:

- propone i regolamenti del settore agonistico;
- propone i calendari dell'attività agonistica;
- propone innovazioni tecnologiche per lo svolgimento delle manifestazioni;
- propone convenzioni con altre federazioni sportiva nazionali e/o EPS;
- tiene aggiornati gli albi, le graduatorie e i record nazionali.

ART. 12 - COMITATO REGIONALE

I Comitati Regionali e i Delegati regionali, laddove non istituiti secondo le previsioni dell'art. 20.1 e 20.2 dello Statuto Federale, hanno competenza sul territorio della Regione di appartenenza nella quale rappresentano la Federazione provvedendo ad applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione.

Il tale ambito il Comitato Regionale:

- **esprime, nella persona del Presidente, il parere sulle proposte di nomina dei Coordinatori di Area, dei Rappresentanti delle Articolazioni Locali e dei Fiduciari della Sezione Salvamento;**
- **verifica il rispetto delle procedure amministrative emanate per la gestione dei corsi di formazione degli Assistenti Bagnanti;**
- **incentiva l'attività e la diffusione delle Scuole Nuoto Federali (SNF) verificando il rispetto della normativa federale di riferimento, promuovendo lo svolgimento presso di esse dei Corsi di Formazione per Assistente bagnanti;**
- **promuove l'offerta formativa federale presso gli istituti scolastici e le Università diffondendo la cultura della sicurezza acquatica;**
- **promuove lo sviluppo dell'attività agonistica di Nuoto per Salvamento;**

Regolamento Sezione Salvamento

- organizza i **Campionati Regionali Assoluti e di Categoria**, Esordienti B ed Esordienti A di nuoto per Salvamento.

Il Comitato Regionale è una sezione operativa di Protezione Civile che opera a livello Regionale.

ART. 13 - COORDINATORE DI AREA

I Coordinatori di Area sono nominati per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Sezione Salvamento, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale competente sulla base della zonizzazione territoriale disposta dalla Sezione Salvamento.

I Coordinatori di Area devono essere individuati tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale ed in possesso della qualifica di Allenatore di Nuoto per salvamento in corso di attività e con tesseramento attivo.

L'incarico di Coordinatore non può essere ricoperto da soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la FIN

Il Coordinatore di Area ha il compito di coordinare e supervisionare le attività delle Articolazioni Locali all'interno del territorio assegnato garantendo la corretta applicazione dei regolamenti federali e delle direttive della Sezione Salvamento.

In particolare, il Coordinatore di Area:

- supervisiona le attività formative, di aggiornamento e certificazione svolte sul territorio, assicurandosi che siano conformi ai regolamenti federali;
- monitora il lavoro dei Responsabili delle Articolazioni Locali, verificando che i corsi di formazione, le attività di aggiornamento e le certificazioni siano svolte nel rispetto delle disposizioni federali e delle normative vigenti;
- verifica e supporta l'attività dei Fiduciari, garantendo che gli standard formativi e operativi siano mantenuti su tutto il territorio dell'area assegnata;
- propone eventuali miglioramenti o adeguamenti normativi in base alle esigenze territoriali;
- collabora con il Comitato regionale per incentivare l'attività delle Scuole Nuoto Federali (SNF), nell'ambito dell'area di competenza.

Ai Coordinatori d'Area non è consentito di svolgere, direttamente o indirettamente, attività formativa di Salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore. L'inosservanza di tale prescrizione può determinare la revoca dell'incarico, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti degli Organi di Giustizia federale.

ART. 14 - ARTICOLAZIONI LOCALI

I Responsabili delle Articolazioni Locali sono nominati per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Sezione Salvamento, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

Le Articolazioni Locali rappresentano l'unità di riferimento per la gestione e il coordinamento delle attività formative della Sezione Salvamento nel rilascio dei brevetti di Assistenti Bagnanti.

Per ricoprire l'incarico di Responsabile delle Articolazioni Locali sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale;
- non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato con la FIN;
- essere in possesso della qualifica di Allenatore Capo di Nuoto per Salvamento in corso di validità e con tesseramento attivo;
- essere in possesso del brevetto di Assistente Bagnanti MIP in corso di validità.

I Responsabili delle Articolazioni Locali:

- coordinano e supervisionano le attività dei Fiduciari nell'area assegnata, garantendo la corretta gestione delle attività formative, in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 maggio 2024 n. 85, nonché dei regolamenti federali e delle direttive della Sezione Salvamento;
- monitorano le Scuole Nuoto Federali (SNF), incentivandone le attività.

I Responsabili delle Articolazioni Locali rispondono direttamente ai Coordinatori di Area operando sotto la loro supervisione e relazionando periodicamente in ordine all'andamento delle attività.

Ai Responsabili delle Articolazioni Locali non è consentito di svolgere, direttamente o indirettamente, attività formativa di Salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore. L'inosservanza di tale prescrizione può determinare la revoca dell'incarico, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti degli Organi di Giustizia federale.

ART. 15 - FIDUCIARIO

Il Fiduciario è la figura di riferimento per l'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Assistente Bagnanti e rappresenta il primo livello operativo della Sezione Salvamento.

I Fiduciari sono nominati per il quadriennio olimpico, **salvo revoca**, dal Consiglio Federale **su** proposta del Presidente della Sezione Salvamento, sentito il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

Per ricoprire tale incarico, il candidato deve:

- essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale;
- possedere la qualifica di Assistente Bagnanti MIP **in corso di validità**;
- essere Allenatore di Nuoto per Salvamento **in corso di validità e con tesseramento attivo**;
- essere in possesso della qualifica di esecutore BLSD;
- **non essere titolare** di un rapporto di lavoro subordinato con la FIN

Il Fiduciario ha il compito di organizzare i corsi di formazione a livello locale, garantendo il rispetto delle normative e delle linee guida della Sezione Salvamento.

In particolare, il Fiduciario:

- divulga la cultura della sicurezza in acqua, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e formazione sul territorio;
- organizza e coordina corsi di formazione per Assistenti Bagnanti, assicurandosi che siano svolti in conformità ai regolamenti federali e alle disposizioni del Decreto 85/2024;
- **raccoglie, organizza e trasmette le informazioni operative e amministrative relative alle attività svolte all'Articolazione Locale**;
- mantiene aggiornati gli Assistenti Bagnanti in ruolo, monitorando il rinnovo delle certificazioni e promuovendo i corsi di aggiornamento;

- incentiva e supporta le Scuole Nuoto Federali (SNF) nello svolgimento dell'attività formativa, favorendo il reclutamento e la preparazione di nuovi Assistenti Bagnanti;
- costruisce sinergie con il mondo del lavoro, facilitando l'inserimento degli Assistenti Bagnanti nelle strutture che necessitano di personale qualificato.

Al Fiduciario non è consentito di svolgere, direttamente o indirettamente, attività formativa di Salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore. L'inosservanza di tale prescrizione può determinare la revoca dell'incarico, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti degli Organi di Giustizia federale.

Il Fiduciario risponde direttamente all'Articolazione Locale, operando sotto la sua supervisione.

Il Fiduciario ricopre anche la qualifica di Coordinatore locale della Protezione Civile.

ART. 16 - FIDUCIARI MILITARI

Il Fiduciario Militare è una figura istituita per garantire la formazione e il coordinamento delle attività di salvamento acquatico in ambito militare.

I Fiduciari Militari sono nominati per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento su proposta dei comandi militari interessati

Il Fiduciario Militare deve possedere i medesimi requisiti richiesti per il Fiduciario, ovvero:

- essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale;
- possedere la qualifica di Assistente Bagnanti MIP in corso di validità;
- essere Allenatore di Nuoto per Salvamento in corso di validità e con tesseramento attivo;
- essere in possesso della qualifica di esecutore BLSD.

Il Fiduciario Militare assume gli stessi compiti e responsabilità del Fiduciario, adattandoli all'ambiente militare in cui opera, attuando le medesime procedure e con le modalità operative previste per il Fiduciario.

ART. 17 - DELEGATO REGIONALE AL SALVAMENTO AGONISTICO

I Comitati Regionali nominano un Delegato al Salvamento Agonistico. Questo ruolo ha la finalità di coordinare e promuovere lo sviluppo delle attività agonistiche regionali nel settore salvamento, in conformità con i regolamenti nazionali. Il Delegato resta in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del CR stesso.

I Compiti e responsabilità del Delegato al Salvamento Agonistico sono:

- coordinare l'organizzazione delle competizioni e degli eventi agonistici regionali della sezione salvamento;
- supervisionare l'applicazione dei regolamenti tecnici e gestire gli aspetti operativi delle gare e delle manifestazioni;
- favorire la crescita dell'attività agonistica sul territorio, promuovendo la partecipazione delle società e degli atleti a livello regionale e nazionale;
- collabora con le società sportive del territorio per promuovere: 1) la partecipazione dei giovani atleti alle competizioni; 2) assicurare una comunicazione costante e trasparente sulle iniziative agonistiche; 3) organizzare eventi promozionali per sensibilizzare il pubblico e le nuove generazioni alla disciplina del salvamento.

ART. 18 - SCUOLE NUOTO FEDERALI (SNF)

Le SNF costituiscono i poli formativi locali d'eccellenza autorizzati dalla FIN e sono dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le modalità per il riconoscimento di SNF sono definite da apposita normativa FIN.

Le SNF svolgono attività formativa di salvamento acquatico in collaborazione con i Fiduciari in conformità ai Regolamenti Federali e in attuazione delle disposizioni della Circolare Corsi Salvamento emanata annualmente dal Consiglio Federale.

Le SNF non possono svolgere attività formativa di Salvamento Acquatico per enti/società/associazioni diversi dalla Federazione Italiana Nuoto, pena la revoca della Licenza di SNF **assegnata dalla FIN**.

La verifica sul rispetto del predetto vincolo da parte delle SNF compete in primo luogo ai Fiduciari, che ne danno comunicazione **alla Articolazione Locale**.

ART. 19 - COORDINATORE NAZIONALE DELLA SEZIONE SALVAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile è nominato per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale, sentito il Presidente della Sezione Salvamento.

Il Coordinatore deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) **dello Statuto federale nonché in possesso della qualifica di Allenatore di Nuoto per Salvamento ed il brevetto di Assistente Bagnanti MIP, entrambi in corso di validità e con tesseramento federale attivo**.

Il Coordinatore nazionale per la Protezione civile collabora con il Dipartimento di Protezione Civile e, nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le altre autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio anche ai fini della tutela Ambientale.

Le attività di Protezione Civile sono regolamentate da apposita Circolare Normativa.

ART. 20 - QUALIFICHE

QUALIFICHE TECNICO – DIDATTICHE

Le qualifiche rilasciate alle persone fisiche tesserate dalla Sezione Salvamento si suddividono in due distinte categorie: qualifiche professionali e attestazioni di abilità.

Le qualifiche professionali sono:

- Allenatore di Nuoto per Salvamento: titolo acquisito con la partecipazione ai corsi -previsti dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica- con programmi e corpo docenti individuati di concerto tra la Sezione Salvamento e il Settore Istruzione Tecnica, validi per il conseguimento delle qualifiche abilitanti alla formazione di Assistenti Bagnanti e all'allenamento di Atleti di Salvamento Agonistico in Piscina e in Mare, sulla base del livello delle qualifiche acquisite;
- Assistente Bagnanti in piscina: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in piscina. L'abilitazione all'esercizio della professione di AB in piscina consente di esercitare la professione di AB nelle piscine;
- Assistente Bagnanti in acque interne e piscina: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne ed in piscina. L'abilitazione all'esercizio della professione di

AB in acque interne e piscina consente di esercitare la professione di AB in acque interne e nelle piscine;

- Assistente Bagnanti Marittimo: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare. L'abilitazione all'esercizio della professione di AB marittimo consente di esercitare la professione di AB in mare, in acque interne e nelle piscine.

Le attestazioni di abilità sono:

- Sportivo di 1°, 2° e 3° grado;
- Alta Specializzazione Soccorritore Fluviale e Alluvionale;
- Conduttore Soccorritore con moto d'acqua;
- Istruttore di Soccorso con Moto d'acqua;
- Unità Cinofila di Salvamento;
- Istruttore di Unità Cinofila di Salvamento;
- Abilitazione SUP Rescue e Paddle Board per AB IP/MIP;
- Istruttore SUP Rescue;
- Conduttore Bob Rescue;
- Istruttore Bob Rescue;
- Istruttore di voga per il soccorso.

Gli attestati di abilità in convenzione con i Corpi Militari dello Stato sono:

- Il Brevetto di Abilità nel Nuoto per Salvamento di 3° Grado riservato ai militari di ruolo o in ferma prolungata.

QUALIFICHE DI PROTEZIONE CIVILE

- Operatore di Protezione Civile di Primo Livello;
- Operatore di Protezione Civile di Secondo Livello;
- Operatore di Protezione Civile di Terzo Livello;
- Responsabile dei Nuclei di Protezione civile;
- Formatore di Protezione Civile.

Agli Assistenti bagnanti che acquisiscono il brevetto piscina, acque interne e marittimo è attribuito il titolo di Operatore di Protezione Civile di Primo Livello.

Per l'acquisizione dei titoli di Operatore di Protezione Civile di Secondo e Terzo livello si rinvia alla normativa della Sezione Salvamento per la Protezione civile.

ART. 21 - ALBI

Presso la Federazione sono istituiti, in forma elettronica, i seguenti ALBI:

- **Responsabili delle Articolazioni Locali;**
- **Allenatori di Nuoto per Salvamento;**
- Assistenti Bagnanti;
- Operatori di Protezione Civile.

Gli Uffici della Sezione Salvamento provvedono all'iscrizione degli aventi diritto, previa verifica del possesso della relativa qualifica e del tesseramento federale in corso di validità.

ART. 22 - HALL OF FAME

E' istituita presso la Sezione Salvamento la "ITALIA LIFESAVING HALL OF FAME" allo scopo di premiare gli atleti per l'attività svolta nell'ambito del salvamento agonistico.

Il Consiglio Federale emana apposito regolamento della Hall of Fame per regolamentare la gestione del relativo elenco.

ART. 23 - BENEMERENZE

La Federazione Italiana Nuoto conferisce benemerenze ai soggetti che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo delle attività della Sezione Salvamento e alla diffusione dei temi legati alla sicurezza in acqua.

Le benemerenze sono articolate in diverse categorie, di seguito indicate.

ATTESTATO DI MERITO:

Viene assegnato agli Assistenti Bagnanti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- Bronzo: per gli AB che siano stati tesserati per almeno 15 anni;
- Argento: per gli AB che siano stati tesserati per almeno 20 anni – Italian Lifesaving Knight;
- Oro: per gli AB che siano stati tesserati per almeno 30 anni - Italian Lifesaving Grand Knight;
- Diamante: per gli AB che siano stati tesserati per almeno 50 anni – Italian Lifesaving Commander.

Le onorificenze dei primi tre gradi saranno consegnate annualmente dal Comitato regionale della FIN, mentre quella di rango più elevato direttamente dalla FIN Nazionale.

MEDAGLIA AL VALORE

Viene assegnata agli Assistenti Bagnanti che siano intervenuti consapevolmente e altruisticamente in un caso di pericolo estremo per l'ambiente acquatico nel tentativo di salvare la vita di un'altra persona. Non può essere assegnata più di una Medaglia al Valore per ogni anno.

ATTESTATO DI BENEMERENZA

Viene assegnato agli Assistenti Bagnanti che siano intervenuti con successo in operazioni di soccorso acquatico e/o primo soccorso.

ENCOMIO

Viene assegnato a persone, **Assistenti Bagnanti e non**, che con la loro attività, hanno contribuito in modo significativo per lo sviluppo della Sezione Salvamento e il raggiungimento degli obiettivi della Sezione Stessa. Non possono essere rilasciati più di tre encomi per ogni anno.

CITAZIONE DI MERITO

Viene assegnato a persone, **Assistenti Bagnanti e non**, che con la loro attività hanno contribuito alla realizzazione di specifici progetti, obiettivi, attività della Sezione Salvamento.

ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche e funzioni indicate nel presente Regolamento sono incompatibili:

- con le cariche elettive nazionali della FIN;
- con la carica di Presidente di Comitato Regionale e Provinciale FIN;
- con il rapporto di lavoro subordinato per la FIN;

Regolamento Sezione Salvamento

- con incarichi di qualsiasi natura ricoperti presso altre organizzazioni nazionali operanti nel settore della formazione degli Assistenti bagnanti.

Per i componenti della Commissione Didattica e della Commissione Medico Scientifica BLS-D, trova applicazione esclusivamente l'incompatibilità indicata al quarto punto elenco sopra riportato.

ART. 25 - OBBLIGHI FEDERALI - VINCOLO DI GIUSTIZIA - GIUSTIZIA FEDERALE

Tutti i soggetti qualificati della Sezione Salvamento hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali e le disposizioni dei competenti organi della FIN e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce illecito disciplinare passibile di procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia federale, con le modalità previste dal Codice di Giustizia della FIN.

Nel caso di violazioni di particolare gravità, fermo restando l'azione in sede disciplinare endofederale, la FIN può assumere, a propria tutela, tutte le iniziative ritenute necessarie dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale, entra in vigore dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Federazione Italiana.